

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI MODENA E AVIS PROVINCIALE MANTOVA ODV

PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SANITARIO DEI

DONATORI

PREMESSO CHE:

- la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;
- la Legge 21.10.2005 n. 219 riconosce la funzione civica e sociale e i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, anonima, gratuita e responsabile del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle associazioni dei donatori volontari di sangue, prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali e il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela della salute dei donatori, dei riceventi e degli operatori addetti alla raccolta;
- la stessa legge prevede la possibilità per le associazioni dei donatori di sangue di gestire unità di raccolta, singolarmente o in forma aggregata, previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale;
- l'esperienza di partecipazione maturata consente, oggi, di consolidare e migliorare il rapporto di collaborazione tra associazioni di donatori e strutture sanitarie pubbliche contribuendo allo sviluppo e alla qualificazione dei servizi;
- l'associazione gestisce in convenzione con le aziende sanitarie, la raccolta delle unità di sangue intero presso le sedi delle unità di raccolta e dei punti di raccolta adeguatamente autorizzati;
- anche grazie alla gestione diretta della raccolta da parte delle associazioni di volontariato del sangue è oggi possibile contare su di un'ampia disponibilità di sangue, dei suoi componenti e derivati nel territorio regionale;

- per tale attività, l'associazione ha il compito di controllare l'idoneità dei donatori periodici e degli aspiranti donatori attraverso l'effettuazione di visite mediche;
- risulta oggi difficile, per l'associazione, reperire il personale medico per lo svolgimento di tale attività;
- l'azienda è in grado di garantire le prestazioni richieste attraverso le disponibilità dei professionisti afferenti alle varie unità operative e servizi aziendali ubicati sul territorio provinciale ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento sulla libera professione;
- che, più in particolare, l'attività professionale può essere resa, sulla base di apposita convenzione, a titolo dell'art. 11 del Regolamento Aziendale sulla Libera Professione approvato con Del. n. 285/23;
- l'associazione e l'azienda hanno manifestato la volontà di rinnovare, per il biennio 2026-2027, la convenzione in essere per la collaborazione nelle attività di prelievo e controllo sanitario dei donatori;

TRA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA (di seguito indicata "AUSL") con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena, C.F./P.I. 02241850367, rappresentata dalla Dott.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena.

E

AVIS PROVINCIALE MANTOVA ODV (di seguito indicata "associazione") con sede legale in Via Gandhi, 3 - 46034 Borgo Virgilio - Mantova, C.F. e P.I. 93013960203, nella persona del Dott. Giacomo Savi, nato a Zevio (VR) il 26/09/1984, C.F. SVAGCM84P26M172U, in qualità di presidente;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE. L'associazione esercita, presso le diverse unità di raccolta dislocate sul territorio provinciale, le attività di raccolta di sangue intero e le attività di controllo sanitario dei donatori (prestazioni riportate nell'allegato A). Tale attività viene di norma svolta dall'associazione tramite personale medico e volontari. In caso di mancanza di disponibilità del predetto personale, l'associazione richiederà all'azienda l'apporto di personale dipendente, con oneri a proprio carico e secondo le modalità disciplinate dalla presente convenzione.

Art. 2 - SEDE E LOCALI. Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 saranno espletate presso le sedi dell'associazione dislocate sul territorio provinciale (allegato B).

Art. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO. Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra l'azienda e l'associazione per le finalità di cui all'art. 1. L'AUSL garantisce la disponibilità del proprio personale medico operante presso le diverse strutture decentrate dei distretti, del presidio ospedaliero, del dipartimento di sanità pubblica, del dipartimento di salute mentale. L'associazione avanzerà la richiesta di personale direttamente presso i referenti individuati presso le strutture aziendali decentrate. Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari, la frequenza e la periodicità dell'impegno richiesto. L'associazione registrerà la presenza del personale e trasmetterà all'AUSL il riepilogo mensile delle prestazioni. Per le modalità operative in attuazione del presente accordo, si rimanda al protocollo organizzativo.

Art. 4 – COMPENSI. Per le attività di cui all'art. 1, l'associazione si impegna a corrispondere all'AUSL quanto dovuto per le prestazioni erogate, secondo il tariffario

concordato (allegato A).

Art. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO. I corrispettivi previsti all'art. 4 sono a carico dell'associazione. L'AUSL emetterà fattura di norma con cadenza mensile con l'elenco riepilogativo delle prestazioni erogate nel mese di riferimento. La fattura avrà scadenza pari a 30 gg dalla data di ricezione.

Art. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE. L'Associazione, avvalendosi dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se non dipendenti della stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, degli eventuali danni derivanti dall'erogazione delle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione.

Il personale medico provvederà in proprio e a proprie spese alla copertura assicurativa dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e/o in itinere nell'ambito della presente convenzione. L'AUSL viene sollevata da qualsiasi responsabilità anche nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Art. 7 – PRIVACY. Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003. In particolare, l'Associazione/Titolare del trattamento provvede ad autorizzare espressamente e nominativamente al trattamento dei dati personali degli interessati, ivi compresi i dati di salute, il personale dell'AUSL che svolge l'attività in convenzione.

Art. 8 – DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

La presente Convenzione entra in vigore il 01/01/2026 e scade il 31/12/2027. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione. Le parti possono risolvere la Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga

la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio di formale contestazione senza che una delle parti abbia ottemperato, in tale termine, a fornire formale riscontro. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti.

Art. 9 – FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Modena.

Art. 10 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 82 c.3 D. Lgs. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per l'AZIENDA USL DI MODENA

Per l'AVIS PROVINCIALE MANTOVA ODV

Il Direttore Sanitario

Il legale rappresentante

Dott.ssa Romana Bacchi

Dott. Giacomo Savi

Allegato A. Prestazioni e tariffe

- 1) Visita medica ai donatori periodici e aspiranti donatori

